

Amministrazione finanziaria della Repubblica di Slovenia

**SCAMBIO AUTOMATICO DI INFORMAZIONI RELATIVE AI CONTI FINANZIARI A FINI FISCALI**

**Informazioni e indicazioni per i clienti**

**Finalità dell'adozione di uno standard unico per lo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari e Direttiva 2014/107/UE del Consiglio**

I Paesi membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (“OCSE”) si sono impegnati a collaborare per combattere le frodi fiscali transfrontaliere, l’evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva. A tal fine, il 29 ottobre 2014, anche la Slovenia ha firmato l’Accordo multilaterale tra le autorità competenti concernenti lo scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari, impegnandosi a comunicare ad altri Paesi le informazioni relative ai conti finanziari.

Tuttavia, al fine di garantire che l’estensione dello scambio automatico di informazioni relative ai conti finanziari all’interno dell’Unione europea sia in linea con gli sviluppi internazionali in questo settore, il 9 dicembre 2014 il Consiglio dell’UE ha adottato la Direttiva 2014/107/UE del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

**Recepimento della Direttiva 2014/107/UE e dello standard OCSE nella Legge relativa al procedimento tributario**

La direttiva e lo standard OCSE sono stati recepiti nell’ordinamento giuridico sloveno con la Legge sulle modifiche e le integrazioni alla Legge relativa al procedimento tributario - ZDavP-2I (Gazzetta ufficiale n. 91/2015), entrata in vigore il 1° gennaio 2016.

**Impatto della comunicazione relativa ai conti finanziari sulla condotta dei clienti nelle Istituzioni finanziarie**

L'Istituzione finanziaria è tenuta a comunicare annualmente all’Amministrazione finanziaria della Repubblica di Slovenia le informazioni relative ai conti finanziari dei non residenti. Pertanto, l’Istituzione finanziaria deve ottenere dai propri clienti le informazioni prescritte, comprese quelle relative alla residenza fiscale del cliente. Queste informazioni vengono fornite dal cliente all’Istituzione finanziaria su un modulo apposito – un’autocertificazione.

Una persona fisica è residente ai fini fiscali nel Paese in cui è tenuta a pagare le imposte su tutti i suoi redditi prodotti in qualsiasi parte del mondo a causa della sua residenza permanente o di altri criteri simili (residenza, presenza per più di 183 giorni in un anno fiscale o in un qualsiasi altro periodo di 12 mesi, centro di interessi personali ed economici). Tuttavia, una persona non è residente ai fini fiscali in un Paese in cui paga le tasse solo sui redditi generati nello stesso Paese. Le informazioni relative alla residenza fiscale possono essere ottenute anche dall’autorità fiscale competente. In Slovenia tale autorità è l’Amministrazione finanziaria della Repubblica di Slovenia che può rilasciare un certificato su richiesta del cliente, mentre all’estero è l’autorità fiscale estera.

Qualora una persona fisica sia residente a fini fiscali in due o più Paesi contemporaneamente, bisogna indicare nell’autocertificazione il codice fiscale e il Paese di residenza per tutti gli Stati in cui è residente. In caso di dubbio su quale sia il Paese in cui la persona fisica (o giuridica) è considerata residente, devono essere indicati entrambi, o più Paesi, di residenza fiscale.

Le persone giuridiche sono considerate residenti ai fini fiscali nel Paese in cui, in ragione della loro sede legale, della sede dell’amministrazione effettiva o di altri criteri analoghi, sono tenute a pagare le imposte su tutti i loro redditi mondiali.

A partire dal 2017, l’Amministrazione finanziaria della Repubblica di Slovenia comunica annualmente le informazioni prescritte relative ai conti finanziari all’autorità competente dell’altro Paese in cui il cliente è considerato residente ai fini fiscali. Viene comunicato il saldo del conto, gli interessi, i dividendi, i proventi lordi della vendita o del rimborso, nonché altri eventuali redditi accreditati sul conto.

Devono essere comunicate le informazioni relative ai conti finanziari delle persone fisiche e giuridiche, nonché ai soggetti controllanti delle entità non finanziarie passive.

**Pubblicazione e utilizzo dei moduli**

L’Istituzione finanziaria può ottenere dal cliente le informazioni che sono parte integrante dell’autocertificazione utilizzando il modulo pubblicato sul sito web dell’Amministrazione finanziaria della Repubblica di Slovenia alla voce “Descrizioni dettagliate”.

Il cliente è responsabile dell'esattezza dei dati inseriti nel modulo ed è tenuto a comunicare immediatamente all’Istituzione finanziaria qualsiasi modifica dei propri dati.

L’Istituzione finanziaria otterrà e utilizzerà le informazioni ai fini dell’applicazione della Legge relativa al procedimento tributario.

**Ulteriori informazioni**

Ulteriori informazioni sul contenuto della legislazione sono disponibili sul sito web dell’Amministrazione finanziaria della Repubblica di Slovenia, al seguente indirizzo: [www.fu.gov.si/crs](http://www.fu.gov.si/crs).

I clienti possono anche rivolgersi ai loro consulenti fiscali.

L’Istituzione finanziaria non fornisce consulenza fiscale, né lo fa l’Amministrazione finanziaria della Repubblica di Slovenia.

Ljubljana, gennaio 2024